



FINANZIARIA 2025

CREDITI D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 E TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti:

- Art. 1, commi da 427 a 429 e da 445 a 448
L. 207/2024

IN BREVE

In sede di approvazione della Finanziaria 2025 sono state introdotte importanti / rilevanti modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta “Transizione 5.0” / “Industria 4.0”.

Nell'ambito della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) sono contenute una serie di modiche alla disciplina relativa al credito d'imposta:

- “**Transizione 5.0**” di cui all'art. 38, DL n. 19/2024 riconosciuto alle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali nell'ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% - 5%;
- “**Industria 4.0**” di cui all'art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) riconosciuto alle imprese che nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2025 (o 30.6.2026) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali.

CREDITO D'IMPOSTA “TRANSIZIONE 5.0” - commi da 427 a 429

In sede di approvazione sono state introdotte alcune novità applicabili agli investimenti effettuati **a decorrere dall'1.1.2024**, di seguito sintetizzate.

SOGGETTI BENEFICIARI

In alternativa alle imprese, il bonus può essere riconosciuto alle **società di servizi energetici (ESCo)** certificate da organismo accreditato per progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

MODULI FOTOVOLTAICI

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017):

- destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
- effettuati nel 2024 e 2025;
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- a condizione che tramite gli stessi si consegua complessivamente:
 - una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%; ovvero, alternativamente
 - una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Sono compresi tra i progetti di innovazione agevolabili che consentono una riduzione dei consumi energetici gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa **finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Va considerato che, con riferimento all'autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023, ossia:

- a) moduli fotovoltaici prodotti in UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- b) moduli fotovoltaici con celle prodotti in UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- c) moduli prodotti in UE composti da celle bifacciali ad eterogiuinzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

Gli investimenti in impianti comprendenti i moduli di cui alle **lett. b) e c)** concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo rispettivamente **pari al 120% e 140%** del relativo costo.

In sede di approvazione:

- nella **base di calcolo** del credito d'imposta sono stati **ricompresi gli investimenti in impianti che comprendono i moduli fotovoltaici** di cui alla citata **lett. a)** nella misura del **130%**;
- sono state **aumentate le predette aliquote** relative alla base di calcolo del credito di cui alle citate lett. b) e c), **rispettivamente**, dal 120% al 140% (**lett. b**) e dal 140% al 150% (**lett. c**) del relativo costo.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Ai fini del calcolo del credito d'imposta in esame è stata:

- prevista una **riduzione degli scaglioni d'investimento (da 3 a 2)**;
- introdotta un'aliquota unica per investimenti fino a € 10.000.000.

Credito d'imposta Transizione 5.0	Importo investimento	Riduzione consumi energetici: da 3% fino a 6% (struttura produttiva) da 5% fino a 10% (processi)	Riduzione consumi energetici: superiore a 6% fino al 10% (struttura produttiva) superiore a 10% fino a 15% (processi)	Riduzione consumi energetici: superiore a 10% (struttura produttiva) superiore a 15% (processi)
Ante modifiche	Fino a € 2.500.000	35%	40%	45%
	Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	15%	20%	25%
	Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10%	15%
Post modifiche	Fino a € 10.000.000	35%	40% (*)	45% (*)
	Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10% (*)	15% (*)
Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000				

(*) La possibilità di fruire del credito d'imposta con le maggiori nuove aliquote, in relazione ai progetti di investimento **"ammessi a prenotazione"** dall'**1.1.2024 fino all'1.1.2025**, è subordinata all'**invio di un'apposita**

comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'art. 38, comma 21, DL n. 19/2024.

NB: La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata considerando i consumi registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo stesso. Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico è individuato considerando i consumi energetici medi annui riferibili "a uno scenario controfattuale". In sede di approvazione è stato previsto che per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura / processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.

Con l'aggiunta del **nuovo comma 9-bis** al citato art. 38, è stato altresì previsto che, ai fini del calcolo della **riduzione dei consumi**, gli investimenti in beni di cui alla Tabella A (beni materiali):

- caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore / di prassi;
- effettuati **in sostituzione** di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e **interamente ammortizzati da almeno 24 mesi** alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;

contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura / processo produttivo rispettivamente in misura **pari al 3% e al 5%**.

NB: Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle predette misure.

Va infine evidenziato che, in base al **nuovo comma 9-ter** dell'art. 38, la riduzione dei consumi energetici si considera **in ogni caso conseguita** per i progetti di innovazione **realizzati tramite una ESCo** in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia non inferiore al 3% / riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

CUMULABILITÀ CREDITO D'IMPOSTA

È stato **ampliato il perimetro della cumulabilità** del credito d'imposta in esame con le seguenti agevolazioni, aventi ad oggetto i medesimi costi:

- credito d'imposta "ZES Unica Mezzogiorno" di cui all'art. 16, DL n. 124/2023;
- credito d'imposta "ZES Unica Mezzogiorno" con riferimento alle imprese del settore agricolo / della pesca / acquacoltura di cui all'art. 16-bis, DL n. 124/2023;
- credito d'imposta Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'art. 13, DL n. 60/2024;
- ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi / strumenti dell'UE, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

NB: Dall'applicazione di quanto sopra non può derivare un beneficio superiore al costo sostenuto.

Resta ferma la **non cumulabilità**, relativamente ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali **"Industria 4.0"**.

CREDITO D'IMPOSTA "INDUSTRIA 4.0" - commi da 445 a 448

In sede di approvazione sono state introdotte le seguenti novità:

- **abrogazione** dell'art. 1, comma 1058-ter, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) che prevede(va) il riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 10% per gli **investimenti in beni immateriali** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, **effettuati dall'1.1 al 31.12.2025 / "prenotati" entro il 31.12.2025**, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, **effettuati entro il 30.6.2026**.

Sul punto si evidenzia che è fatto salvo quanto previsto dal comma 1058-bis, ossia il riconoscimento del **credito d'imposta nella misura del 15%**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B **effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2024 / "prenotati" entro il 31.12.2024**, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, **effettuati entro il 30.6.2025**;

- introduzione di un **limite massimo di spesa** (€ 2.200 milioni) per il credito d'imposta relativo agli **investimenti in beni materiali** di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, **effettuati dall'1.1 al 31.12.2025 / "prenotati" entro il 31.12.2025**, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, **effettuati entro il 30.6.2026**.

È confermato il credito d'imposta nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni / 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni / 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni.

Il predetto limite di spesa **non opera** in relazione agli investimenti per i quali “*entro la data di pubblicazione della presente legge*” (31.12.2024) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Al fine del **rispetto del predetto limite** di spesa, l'impresa invia al MiMiT una **comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d'imposta maturato**, utilizzando il modello approvato con il DM 24.4.2024 (Informativa SEAC 30.4.2024, n. 130).


Ai fini della **fruizione del credito d'imposta**, il **MiMiT trasmette all'Agenzia delle Entrate** l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, **secondo l'ordine cronologico** di ricevimento delle comunicazioni.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Martina Banfi

LPG Advisors



LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati

 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano

 0331 679192

 www.lpgstudio.it

CF/P.IVA 02212340125